



LA CORTE D'ASSISE di COMO

riunita in camera di consiglio, composta da:

Dott.ssa Valeria Costi – presidente

Dott. Walter Lietti – giudice effettivo

Sig.ra Sonia Mattaliano

Sig. Vincenzo Checola

Sig.ra Cristina Ughi

Sig. Leonardo Moschetti

Sig. ra Donatella Cicognani

Sig. Lorenzo Formisano

giudici popolari chiamati a prestare servizio nella sessione aprile-giugno 2019 e che hanno prestato giuramento secondo la formula di rito, come da separato verbale;

decidendo, ai sensi degli artt. 676 e 667 comma 4 c.p.p., sulle seguenti istanze proposte dai difensori dei condannati in via definitiva BAZZI Rosa e ROMANO Olindo:

- A) istanza depositata il 29.1.2019, con la quale i difensori hanno chiesto l'autorizzazione a procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 391 decies c.p.p. che richiama l'art. 360 c.p.p., ad accertamenti tecnici non ripetibili, da eseguirsi su campioni biologici, reperti e corpi di reato, affinché possano essere isolati profili genetici non rilevati durante le indagini espletate nel lontano 2007, da mettere in relazione con la c.d. "Strage di Erba", specificamente:

campioni biologici conservati presso Università di Pavia, dipartimento di Sanità Pubblica, Neuroscienze, Medicina Sperimentale e forense, Sez. Medicina legale e Scienze Forensi A. Fornari:

REPERTI MAI ANALIZZATI RIGUARDO AL PICCOLO YOUSSEF:

- 1) margini ungueali e porzioni dei polpastrelli di ognuna delle dita della mano sinistra e della mano destra della vittima Marzouk Youssef (reperti 50/06/M/1dx, 2dx,3dx, 4dx, 5dx e reperto 50/06/M/1sx, 2sx,3sx, 4sx, 5sx) contenuti in n.10 provette di plastica rigida, con tappo a vite di colore rosso;

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

- 2) formazioni pilifere repertate sulla felpa di Markouk Youssef e descritte come reperti 50/06/M/felpa/flp 1,2,3 e 4, contenute in tre buste di plastica trasparente;

REPERTI MERITEVOLI DI NUOVE ANALISI:

- 3) margini ungueali e porzioni dei polpastrelli di ognuna delle dita della mano sinistra e della mano destra di Castagna Raffaella (reperti 50/06/C/1dx, 2dx, 3dx, 4dx, 5dx e reperti 50/06/C/1sx, 2sx, 3sx, 4sx, 5sx) contenuti in 10 provette di plastica rigida, con tappo a vite di colore rosso;

margini ungueali e porzioni dei polpastrelli di ognuna delle dita della mano sinistra e della mano destra della signora Galli Paola (reperti 50/06/G/1dx, 2dx, 3dx, 4dx, 5dx e reperti 50/06/G/1sx, 2sx, 3sx, 4sx, 5sx) contenuti in 10 provette di plastica rigida, con tappo a vite di colore rosso;

margini ungueali e porzioni dei polpastrelli di ognuna delle dita della mano sinistra e della mano destra della vittima Cherubini Valeria (reperti 50/06/CH/1dx, 2dx, 3dx, 4dx, 5dx e reperti 50/06/CH/1sx, 2sx, 3sx, 4sx, 5sx), contenuti in n.10 provette di plastica rigida con tappo a vite di colore rosso;

nonché gli ulteriori reperti prelevati e conservati presso l'Università di Pavia, per ulteriori analisi/amplificazioni.

Reperti di cui ai prelievi risultanti dalla relazione del R.I.S. di Parma depositata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como in data 9.10.2007:

- 4) prelievo C12B, concernente accendino rinvenuto sul pianerottolo di casa di Raffaella Castagna. L'esito delle analisi aveva evidenziato "nessun profilo genotipico scientificamente interpretabile";
- 5) prelievo F43, concernente traccia ematica rinvenuta sul terrazzino della casa di Raffaella Castagna. L'esito delle analisi aveva evidenziato "assetto genotipico complesso non scientificamente interpretabile".

Per l'analisi dei reperti 4) e 5) si richiede anche l'autorizzazione alla consultazione degli elettroferogrammi con anche le indicazioni di ciascun picco di allele, peso molecolare, altezza e area.

Nonché gli ulteriori campioni prelevati e conservati presso il R.I.S. di Parma per ulteriori analisi/amplificazioni.

Si chiede, infine, l'autorizzazione a inserire nell'archivio A.P.I.S. l'impronta palmare 2D) individuata dal R.I.S. sulla parete al piano terra di fronte alle scale della palazzina del ghiaccio utile ai confronti.

Uberti

Di Giacomo
Cherubini
Castagna
Galli

B) Istanza depositata il 15.2.2019, con la quale i difensori hanno chiesto che la Corte d'Assise voglia autorizzare, ex art. 391 septies c.p.p., la difesa dei coniugi Romano-Bazzi e i propri consulenti all'accesso ai luoghi presso la SIO Spa corrente in Cantù, via Lario, 33, al fine di consentire l'individuazione dei servers ove risiedono i files originali delle intercettazioni ambientali effettuate nell'ambito del procedimento penale n.8426/06 RGNR; una volta individuato/i compiutamente il /i server/s ove risiedono i files originali delle intercettazioni ambientali, nel caso in cui si prospettasse la necessità nonché la possibilità di dover accedere ai contenuti informatici, i difensori hanno chiesto che la Corte d'Assise, quale giudice dell'esecuzione, voglia autorizzare la difesa a procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 391 decies c.p.p. che richiama l'art. 360 c.p.p., ad accertamenti tecnici non ripetibili da eseguirsi sui servers ove risiedono i files originali delle intercettazioni ambientali nell'ambito del procedimento penale n.8426/06 RGNR, da mettere in relazione con la c.d. "Strage di Erba".

C) Istanza integrativa di quella sub A), depositata il 6.3.2019, con la quale i difensori hanno chiesto l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 391 decies c.p.p. che richiama l'art. 360 c.p.p., anche ad accertamenti tecnici non ripetibili da eseguirsi sul reperto CR 4928/07 (cellulare modello "Motorola" bicolore nero e grigio associato all'IMEI 356854001978725 e il numero TIM 3338349875), nonché sui reperti CR 5012/07 plico terzo e quarto (5 coltelli e un affilacoltelli), affinché possano essere analizzati i dati informatici, nonché isolati profili genetici non rilevati durante le indagini espletate nel lontano 2007, da mettere in relazione con la c.d. "Strage di Erba".

Esaminati i pareri del Pubblico Ministero depositati in data 28.2.2019, in relazione all'istanza sub B), in data 4.3.2019, in relazione all'istanza sub A) e in data 18.3.2019, in relazione all'istanza sub C); pareri contenuti in memorie articolate, alla cui motivazione si rimanda, con i quali si chiede, in via principale, il rigetto e/o la declaratoria di inammissibilità delle istanze, in subordine, che la Corte d'Assise, per quanto concerne l'accesso al server, autorizzi solo l'accesso di un tecnico o di un ufficiale di P.G. designato che, alla presenza di tutte le parti interessate, estraiga la copia integrale dei dati digitali relativi alle intercettazioni interessate; per quanto concerne gli accertamenti sui reperti biologici, che gli stessi vengano eseguiti, previo avviso ex art. 360 c.p.p., a tutte le parti, in strutture pubbliche idonee e che le analisi vengano effettuate dai consulenti della difesa, alla presenza di consulenti delle altre

Roberto Judd

Stigazzi De
Cris duolo
Stigazzi De

parti, previo avviso alle stesse; che i reperti vengano presi in consegna e trasportati in una struttura pubblica individuata dalla Corte d'Assise a cura di un organo di polizia giudiziaria; che le spese relative agli accertamenti vengano poste a carico degli istanti. In ordine ai corpi di reato ancora disponibili, il P.M. ha chiesto che gli stessi vadano distrutti, in esecuzione del provvedimento definitivo della Corte d'Assise di Como del 20.4.2015 (confermato il 4.5.2016, poi differito nell'interesse delle difese, poi definitivamente eseguito, ma solo parzialmente, il 12.7.2018, mai revocato o annullato).

E' opportuna una premessa sull'iter processuale relativo alle istanze proposte in fase esecutiva che hanno riguardato i reperti e corpi di reato in sequestro nel procedimento a carico di Romano Olindo e Bazzi Rosa (c.d. "Strage di Erba") definito con sentenza della Corte d'Assise di Como in data 26.11.2008, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano e divenuta irrevocabile il 3.5.2011, in ordine ai quali, né la sentenza di primo grado, né quella d'appello hanno provveduto.

Il **12.1.2015**, gli avvocati D'Ascola, Schembri e Bordeaux, difensori dei predetti imputati, depositavano istanza con cui chiedevano di essere autorizzati al prelievo di reperti biologici custoditi in parte presso il dipartimento di Medicina Forense dell'Università di Pavia e presso i RIS di Parma, ai fini di un'eventuale richiesta di ammissione al giudizio di revisione della sentenza di condanna, da tempo passata in giudicato.

In data **20.2.2015**, il direttore dell'Ufficio Corpi di reato presentava istanza relativa alla destinazione dei reperti ancora ivi custoditi, sui quali non si era provveduto in sentenza.

In data **20.4.2015**, la Corte d'Assise provvedeva su entrambe le istanze, con separati provvedimenti, con i quali:

- rigettava l'istanza di autorizzazione al prelievamento dei reperti, rilevando - sulla base delle comunicazioni dei Carabinieri del R.I.S. e del professor Carlo Previderè (già consulente del P.M.) - che l'indagine richiesta sarebbe risultata del tutto esplorativa e comunque o non praticabile (per deperimento dei campioni conservati dal R.I.S.) o assolutamente irripetibile, tenuto conto dell'esiguità dei campioni conservati presso l'Università di Pavia, e come tale da effettuarsi, nel contraddittorio delle parti, solo nel caso in cui il giudizio di revisione fosse stato effettivamente autorizzato dalla competente Corte di Appello;
- ordinava la confisca e la distruzione dei corpi di reato ancora presenti presso il competente Ufficio del tribunale, ma, considerato che i difensori avevano prospettato la

Volterra

Stigore
Olindo
Rosa

siffatta libertà di ricerca esprime una proiezione del diritto di difesa individuale e interseca l'intervento dell'autorità giudiziaria solo nei casi nei quali il legislatore lo ritenga necessario", evidenziando, in ogni caso, che il carattere di non ripetibilità degli accertamenti non rappresenta alcun ostacolo sia all'autorizzazione all'accesso ai reperti sia allo svolgimento delle indagini tecniche necessarie, ferme restando le garanzie del contraddittorio.

La S.C. ha, infatti, rilevato che la disciplina sulle indagini difensive consente e regola siffatti accertamenti, anche quando abbiano carattere di non ripetibilità, attraverso l'art. 391-decies, commi 2,3 e 4 c.p.p. e si accompagna alla necessità di un avviso al P.M., perché possa esercitare le facoltà previste dall'art. 360 del codice di rito. L'istanza integrativa sub C) è stata proposta dopo che i difensori, in data 27.2.2019, alla presenza del presidente della Corte d'Assise, dei cancellieri addetti all'Ufficio corpi di reato e di due carabinieri appartenenti alla Sezione di Polizia giudiziaria, hanno preso visione dei corpi di reato non distrutti.

L'istanza sub B) è stata proposta in quanto i difensori hanno rappresentato che dalle copie dei *files* delle intercettazioni consegnate dal consulente della Procura risulterebbero mancanti molteplici *files* audio di intercettazioni ambientali effettuate presso l'Ospedale Sant'Anna di Como all'interno della stanza di ricovero del sig. Mario Frigerio (vittima di tentato omicidio) nel periodo compreso tra il 19.12.2006 h 10,51 e 12.1.2007 h 11,24 (decreto di intercettazione n.179/06 e 168/06); inoltre, risulterebbero mancanti numerosi *files* audio di intercettazioni ambientali effettuate presso l'abitazione di Erba, via Diaz n.25/B (decreto di intercettazione n.161/06).

La difesa ha rappresentato di aver chiesto alla società SIO di Cantù – che aveva disposto il noleggio alla Procura della Repubblica di Como del sistema di registrazione e monitoraggio e trascrizione audio-video – di poter accedere ai *server* ove risiedono i *files* originali (già depositati in copia alla Corte d'Assise), tuttavia, con comunicazione del 6.2.2019, la SIO aveva risposto che l'accesso agli apparati noleggiati potrà avvenire solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

In realtà, la SIO – in data 23.1.2019 - ha comunicato di essersi limitata a noleggiare gli apparati di intercettazione e/o registrazione alla Procura della Repubblica di Como; di non essere - e di non essere mai stata - in possesso di alcun supporto e/o intercettazione; che i supporti contenenti le intercettazioni prodotti dagli apparati di registrazione noleggiati sono custoditi presso l'autorità giudiziaria e, qualora l'A.G. dovesse consegnare i supporti, si rendeva disponibile alla duplicazione.

Wolke first

Flora Ci...
Diligente...
Pere

Ebbene, premesso che l'orientamento della Corte Suprema di Cassazione, in ordine alla portata e ai limiti dell'art. 327 bis comma 2 c.p.p., che consente l'attività di investigazione difensiva nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione, non è univoco;

- che il principio di diritto espresso nella sentenza della Quinta Sezione Penale del 12.7.2018 non è vincolante per questo giudice dell'esecuzione, in quanto pronunciato in diverso procedimento definito dalla Corte d'Appello di Brescia;

- che questa Corte d'Assise ritiene di condividere il diverso principio di diritto enunciato dalla Prima Sezione della Corte Suprema di Cassazione con sentenza n.44591 del 3.5.2018, Rv. 273979-01, secondo cui *"il giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere sull'istanza con la quale il condannato, a mezzo del proprio difensore, chieda l'autorizzazione a svolgere attività investigativa finalizzata a richiesta di revisione, ai sensi dell'art. 327-bis, cod. proc. pen., legittimamente perviene a decisione di rigetto, nei casi in cui si tratti di istanze meramente esplorative ovvero mirate ad accertamenti che appaiano, all'evidenza, superflui o inidonei a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio"*.

Si riportano i passaggi più significativi della motivazione della suddetta sentenza:

- *l'attività investigativa preventiva richiesta determina, per il necessario rispetto del principio del contraddittorio, il coinvolgimento del Pubblico Ministero e della struttura giudiziaria nel suo complesso, con i correlati oneri economici per lo Stato, sicché non è consentito ritenere che essa si possa svolgere senza nessun controllo e che tale potere sia esercitabile ad libitum lasciando la parte libera in ogni momento di instare per il compimento delle indagini che stimi utili;*

- *spetta alla parte dedurre la decisività dello specifico atto di indagine difensiva richiesto e l'utilità che si mira a conseguire attraverso l'esercizio del diritto (in termini, Sez. 1, n. 39754 del 21/7/2017, Camassa, n.m.);*

- *ciò in un'ottica non dissimile da quanto previsto dall'art. 410 cod. proc. pen. che, a pena di inammissibilità, per la prosecuzione delle indagini preliminari richiede che l'oggetto di esse presenti particolari condizioni di concretezza e specificità;*

- *non possono reputarsi consentite, invece, quelle investigazioni che appaiano, all'evidenza, superflue o inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio (così, da ultimo, Sez. 5, n. 13400 del 12/1/2016, Rampani, Rv. 266664), così come, sempre sotto un profilo sistematico generale, non può ritenersi ammissibile la*

Deo

M. Scig...

Gi. Cim...

...

...

...

finalità meramente "esplorativa" della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello;

- la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo; ne deriva che non può costituire "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio".

Rilevato che, nel caso in esame, in nessuna delle istanze presentate i difensori dei condannati hanno dedotto la decisività dell'atto di indagine difensiva richiesto e l'utilità che si mira a conseguire attraverso l'esercizio del diritto;

- che, l'istanza sub A) costituisce una riproposizione (parziale) di quella già proposta alla Corte d'Appello di Brescia (che, nel dichiarare l'inammissibilità dell'incidente probatorio finalizzato al giudizio di revisione, aveva già rilevato che non era stato in alcun modo prospettato dalla difesa "in che modo la presenza di tracce biologiche, in ipotesi riconducibili a soggetti diversi dalle vittime, dei loro congiunti che frequentavano la casa per motivi leciti, dai condannati e dai soggetti che intervennero sul luogo del delitto per i primi soccorsi e per gli accertamenti di polizia, avrebbe un'efficacia tale da distruggere l'impianto su cui è fondata la doppia conforme, poi passata al vaglio della Corte di Cassazione"), limitandosi a richiamare la motivazione della sentenza del 12.7.2018 n.44181-18;

- che, le altre due istanze sono del tutto immotivate;

- che, pertanto, aderendo ai diversi principi di diritto sopra esposti, enunciati nella sentenza n.44591 del 3.5.2018, in attesa di un auspicabile intervento dei Giudici di legittimità, che chiarisca definitivamente i poteri e i limiti del Giudice dell'esecuzione, in ordine alle istanze proposte ex art. 327 bis c.p.p. ai fini di promuovere il giudizio di revisione, tutte le istanze devono essere respinte.

Per quanto riguarda l'istanza sub B), si deve aggiungere che - come correttamente osservato dal Pubblico Ministero - i dati delle registrazioni digitali scaturite dalle operazioni tecniche di cui si tratta sono custoditi su *server* che non sono nella disponibilità della ditta che ebbe a fornire alla Procura gli apparati per le operazioni, bensì nella disponibilità della Procura stessa, che li detiene negli appositi locali dedicati alle intercettazioni.

Walter Juri

Proced.
Diligenti.
Cass.
Cin.
dubio
di

Consentire l'accesso a tali server a dei privati comporta delle evidenti controindicazioni sul piano della tutela della segretezza delle indagini passate e presenti, nonché della riservatezza dei soggetti in esse coinvolti. Non a caso la giurisprudenza costante ha sempre affermato che il diritto delle parti private in materia di intercettazioni si limita al rilascio di copia delle registrazioni, mentre si esclude un diritto di accesso agli impianti in cui le stesse sono custodite (Cass. Sez. VI, 6.6.2017 n.44006, Rv. 271588-01 e numerose precedenti conformi).

I difensori hanno dato atto di essere già in possesso della copia delle registrazioni, pertanto tale istanza, anche sotto questo profilo sarebbe inammissibile.

Infine, una volta divenuto definitivo il presente provvedimento, dovrà darsi esecuzione all'ordine di confisca e distruzione dei corpi di reato non ancora distrutti in forza del provvedimento del 20.4.2015.

P.Q.M.

La Corte d'Assise di Como, in funzione di Giudice dell'esecuzione,
Visti gli artt. 676, 667 comma 4 c.p.p.

rigetta

le istanze;

dispone

che, divenuto definitivo il presente provvedimento, venga data esecuzione alla confisca e alla distruzione dei corpi di reato ancora presenti presso l'Ufficio.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori, al P.M. e al Responsabile dell'Ufficio Corpi di reato.

Como, 5 aprile 2019

I Giudici Popolari

[Handwritten signatures of the lay judges]

Il Presidente est.
(Dott.ssa V. Costi)

Il Giudice effettivo
(Dott. W. Lietti)

ore 12,15
Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.
Oggi 05 APR 2019
IL CANCELLIERE

